Senato della Repubblica

Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale

Il Presidente

La Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

premesso che è in corso di svolgimento un'inchiesta sul funzionamento delle strutture sanitarie deputate alla cura dei disturbi mentali;

viste le risultanze delle articolate attività istruttorie già svolte, in tale ambito, in relazione agli Ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui quello di Barcellona Pozzo di Gotto;

valutate, in particolare, le risultanze dei più recenti controlli igienico-sanitari svolti presso il predetto OPG dalla Azienda sanitaria di Messina, la cui documentazione, acquisita agli atti dell'inchiesta, evidenzia "*come la combinazione di due condizioni già di per se autonomamente pericolose, quali il sovraffollamento e la presenza di carenze igieniche in un ambiente confinato, determina grande preoccupazione sulla possibilità di garantire un livello minimo di tutela della salute e di salubrità dell'ambiente* ";

considerate, altresì, le risultanze delle tre visite ispettive a sorpresa svolte, tra l'11 giugno 2010 e il 22 luglio 2011, presso il predetto OPG da parte di delegazioni della Commissione;

ritenuto che le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie riscontrate, nelle porzioni di struttura più avanti specificate, sono tali da recare pregiudizio a diversi diritti costituzionalmente garantiti dei pazienti ricoverati: segnatamente il diritto a modalità di privazione della libertà non contrarie al senso di umanità; il diritto fondamentale alla salute; il diritto all'incolumità;

considerato che la descritta situazione vanifica, almeno in parte, la fruttuosità dell'inchiesta parlamentare, in quanto, con ragionevole grado di certezza, a causa della stessa si determineranno, si protrarranno, o si aggraveranno, lesioni a diritti costituzionalmente garantiti, e ciò prima ancora che il Senato della Repubblica sia in condizione di intervenire con gli atti legislativi o di indirizzo indicati in sede di relazione conclusiva dalla Commissione;

preso atto del *dictum* della Corte Costituzionale, che in epoca oramai risalente ha chiarito che "*le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove <u>in concreto</u> la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze*";

considerato altresì che, a fronte della rilevata sussistenza di un grave *periculum in mora*, che involge posizioni giuridiche incomprimibili, non è ravvisabile la necessità di soffermarsi sui profili del *fumus delicti*, essendo peraltro estranea alla missione istituzionale della Commissione l'attività di accertamento dei reati, spettante ad altro Potere dello Stato;

ritenuto che, nella fattispecie, deve essere disposto un provvedimento di sequestro con sotteso ordine di sgombero delle porzioni di struttura più avanti specificate, dalla cui libera disponibilità e perdurante operatività deriverebbe causazione, aggravamento o protrazione delle suddette lesioni a diritti costituzionalmente garantiti;

ritenuto, altresì, che il termine per lo sgombero vada fissato, in esito alla comparazione di tutti gli interessi coinvolti, con prevalenza del profilo di tutela della salute, dell'incolumità e della dignità dei pazienti, in maniera diversificata e gradata in relazione alla gravità delle deficienze sussistenti nelle varie porzioni di struttura;

considerato che gravi ed estremamente preoccupanti sono le carenze riscontrate nella sala adibita alle contenzioni, che è priva di idonei strumenti di monitoraggio a distanza e di segnalazione delle emergenze da parte del soggetto coercito; nonché irraggiungibile in maniera sollecita ed autonoma dal personale sanitario, essendo le chiavi di accesso nella esclusiva disponibilità del personale penitenziario; nonché provvista di un letto di contenzione in ferro, con rete rigida e non articolabile, ancorato al suolo, tale da rendere impossibile l'assunzione di una posizione seduta o semi-seduta da parte del coercito; nonché adibita a prassi di contenzione che, secondo evidenze documentali, sono ricondotte a "trattamento sanitario obbligatorio", in assenza degli atti presupposti previsti dalla legge;

considerato che particolarmente gravi ed estremamente preoccupanti sono le condizioni di degrado del I reparto, per la simultanea sussistenza di deficienze strutturali, igienico-sanitarie e clinico-assistenziali, analiticamente descritte nella relazione elaborata dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria al seguito della delegazione, in occasione del sopralluogo a sorpresa effettuato in data 22 luglio 2011;

considerato, in particolare, il brano di seguito trascritto della suddetta relazione: "*è stato ispezionato il I reparto, ove sono ospitati 37 internati dislocati in 28 stanze su due livelli. Nel reparto è stato notato un degrado generale, pessime condizioni igienico-sanitarie, infiltrazioni di umidità ed intonaci ammuffiti e cadenti, effetti letterecci luridi, pareti annerite ed acqua sul pavimento, mancanza di erogazione di acqua sia nei bagni che nelle docce; in alcune stanze, letti a castello; nella stanza n.5 è ospitato un internato in condizioni tanto gravi da non essere in grado di provvedere alla propria igiene che, suo malgrado, emana un lezzo nauseabondo*";

considerato, peraltro, che gravi e preoccupanti sono le condizioni di degrado di tutti gli altri reparti attualmente operativi, patentemente sprovvisti dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le strutture psichiatriche;

valutata la radicale inottemperanza, estesa a tutti i locali dell'OPG, alla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi di incendio;

ritenuto, pertanto, che vadano altresì impartite disposizioni cautelari per una sollecita conformazione alla normativa vigente, rispettivamente, in materia di requisiti minimi e prevenzione dei rischi di incendio;

visto l'articolo 82 della Costituzione;
visto l'articolo 1 della Deliberazione istitutiva della Commissione;
visto l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica;
visti gli articoli 11 e 15 del Regolamento della Commissione;
visti gli articoli 328, 437 e 591 del Codice penale;
visti gli articoli 259 e 321 del Codice di procedura penale;

vista la deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta plenaria del 5 ottobre 2010;

udito l'avviso dei relatori dell'inchiesta sulla salute mentale e il conforme parere dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 28 giugno 2011;

vista la relazione conclusiva delle indagini sugli Ospedali psichiatrici giudiziari, approvata in data 20 luglio 2011 e da intendersi qui integralmente trascritta;

DISPONE

il sequestro dei seguenti locali dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto:

- sala contenzioni (sita nel III reparto), con immediato sgombero e ridislocazione delle persone eventualmente colà coercite, che dovrà avvenire con modalità tali da preservare l'incolumità dei coerciti e degli astanti;
- reparto I, che dovrà essere sgomberato nel termine perentorio di 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento;

DISPONE

che in esito agli sgomberi la Commissione sia informata senza indugio in merito alla destinazione dei singoli pazienti ricoverati;

DISPONE

l'effettuazione di immediati interventi per conformare tutti i reparti alla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi da incendio, interventi da completarsi comunque entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall'emissione del presente provvedimento;

DISPONE

l'effettuazione, da completarsi entro e non oltre 180 giorni dall'emissione del presente provvedimento, di interventi per conformare tutti i reparti alla normativa nazionale e regionale in merito di requisiti minimi per le strutture riabilitative psichiatriche;

AVVERTE

che ogni inottemperanza alle disposizioni testé date sarà denunciata all'Autorità giudiziaria, quale violazione degli articoli 328, 437, 591 e 650 C.P.;

AVVERTE

che decorsi infruttuosamente i termini per gli interventi conformativi sarà adottato un provvedimento di sequestro esteso all'intera struttura;

NOMINA

quale custode il Direttore penitenziario *pro tempore* dell'Ospedale psichiatrico giudiziario;

MANDA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificata, a cura di Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, nelle mani del Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario; nonché, anche mediante *fax*, al Ministro della Giustizia; al Ministro della salute; all'Assessore della Salute della Regione Siciliana; al Prefetto di Messina; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina;

Senato della Repubblica

Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale

Il Presidente

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* istituzionale del Senato della Repubblica, nella sezione dedicata alla Commissione.

Il Presidente della Commissione

Roma, 26 luglio 2011